

Avviso per contributi per l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, negli edifici scolastici di proprietà comunale. Articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)

Art. 1 – Finalità

1. Il presente avviso disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale, mediante procedura valutativa a sportello, per l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, negli edifici scolastici di proprietà comunale, al fine di adeguare gli ambienti scolastici alle nuove condizioni sanitarie, favorendo il miglioramento della qualità dell'aria nelle aule scolastiche, nonché al fine di sostenere la continuità di funzionamento del servizio scolastico.

Art. 2 – Quadro normativo di riferimento

1. Il presente avviso è emanato con riferimento alla legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), articolo ,5 commi 66 – 70.

Art. 3 – Beneficiari

1. Il presente avviso è rivolto alle Amministrazioni comunali della Regione, che possono richiedere il contributo per edifici scolastici di proprietà comunale censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica ARES 2.0, la quale deve essere aggiornata ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13.

Art. 4 – Interventi finanziabili

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi, negli edifici scolastici di proprietà comunale, con almeno cinque aule scolastiche destinate con continuità alla didattica (sono esclusi i laboratori, le palestre e le aule che non ospitano classi), per l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, che favoriscano il miglioramento della qualità dell'aria e la continuità del servizio scolastico.

2. Per impianti VMC si intendono impianti finalizzati al ricambio dell'aria tramite immissione nelle aule di aria esterna ed estrazione dell'aria interna, installati direttamente nelle singole aule. Tali impianti, che sono in grado di assicurare una qualità dell'aria interna idonea alla tutela della salute dei presenti, devono essere progettati in modo da limitare la dispersione termica, il rumore, il consumo di energia, l'ingresso dall'esterno di agenti inquinanti (ad es. polveri, pollini, insetti etc.) e di aria calda nei mesi estivi e devono essere provvisti sull'aria esterna di filtri aria idonei con efficienze filtranti certificate secondo specifica normativa di prodotto. Per il corretto posizionamento della presa d'aria esterna si richiamano le indicazioni di cui alla normativa vigente. Gli impianti VMC, oltre a migliorare la qualità dell'aria interna, sono specificamente finalizzati alla rimozione dell'aerosol, contenente potenziali elementi infettivi, dalle aule stesse.

3. Per gli impianti di VMC si specifica inoltre che:

- il dimensionamento dell'impianto dovrà garantire i valori di portata d'aria previsti dalla normativa vigente;
- al fine di garantire il risparmio energetico, gli impianti di ventilazione devono essere dotati di elementi per il recupero di calore (con esclusione di apparati che mescolano aria d'ingresso con aria di uscita);
- al fine di assicurare il benessere acustico e un regolare svolgimento delle lezioni, devono essere installati impianti a bassa rumorosità, che garantiscano l'accettabilità del rumore prodotto dall'impianto, da confrontare con gli standard previsti dalla normativa vigente;
- sono ammessi al finanziamento anche gli impianti integrati;
- al fine di contenere i consumi energetici e migliorare il comfort nelle aule, gli impianti di VMC possono essere dotati di strumenti che consentano l'accensione e lo spegnimento programmato o l'intervento per l'accensione e lo spegnimento da remoto.

4. Con l'accettazione del finanziamento, l'ente locale si impegna a un'adeguata manutenzione degli impianti acquisiti, in particolare garantendo la pulizia e il ricambio dei filtri come da norma di legge e caratteristiche degli impianti, nonché ad installare.

5. Non sono, comunque, ammessi a finanziamento gli interventi non riconducibili agli impianti di VMC come descritti.

Art. 5 – Entità della dotazione finanziaria, intensità e misura della contribuzione regionale

1. Le risorse disponibili per il finanziamento degli interventi oggetto del presente avviso ammontano complessivamente ad euro 1.000.000,00 complessivi sull'annualità 2022.
2. L'entità della contribuzione regionale per il finanziamento degli interventi suddetti è al massimo pari a euro 7.000,00 da moltiplicare per il numero (non inferiore a cinque) di aule scolastiche, destinate con continuità alla didattica, su cui installare gli impianti di VMC.
3. Ogni ente può presentare domanda per al massimo due edifici scolastici per il corrispondente numero di aule destinate con continuità alla didattica e per un massimo complessivo di 100.000,00 euro per edificio scolastico.

Art. 6 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese, sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo, direttamente imputabili all'installazione di impianti di VMC come descritti all'articolo 4 e in edifici scolastici di proprietà comunale censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica ARES 2.0, la quale deve essere aggiornata ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13.
2. Si considerano spese ammissibili a contributo i costi di realizzazione dell'opera, gli oneri per la sicurezza, i costi per gli allacciamenti a pubblici servizi, i costi per le attività tecniche di progettazione, la direzione lavori, il collaudo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2, legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
3. Rientra nella spesa ammissibile l'importo dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA), sostenuta dai beneficiari per la realizzazione dell'intervento, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, per intero o in parte, qualora dalla dichiarazione del beneficiario si evinca che l'IVA rappresenta un costo.
4. Non sono comunque ammissibili a contributo le spese sostenute dal beneficiario a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, con società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero con coniuge, parenti e affini sino al secondo grado, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 7 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, è presentata esclusivamente via pec all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it a partire dalle ore 9.00 del giorno 7 novembre 2022. Non saranno tenute in considerazione le domande pervenute in modalità differente rispetto a quella stabilita.
2. Alla domanda, cui modello sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sono allegati:
 - a) la relazione illustrativa dettagliata delle opere da realizzare;
 - b) preventivo di spesa
 - c) cronoprogramma dei lavori.
3. Il Servizio competente si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà considerata inammissibile e verrà archiviata.

Art. 8 – Inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande:
 - a) trasmesse in modalità differenti da quella di cui all'articolo 7, comma 1;
 - b) prive della sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'ente, ai sensi dell'articolo 7, comma 1;
 - c) pervenute prima del termine fissato all'articolo 7, comma 1;
 - d) non corredate dalla documentazione prevista dall'articolo 7, comma 2;
 - e) non corredate da tutta la documentazione richiesta dal Servizio nei termini assegnati ai sensi dall'articolo 7, comma 3;
 - f) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 3 o su edifici scolastici non di proprietà comunale o per i quali non sia stata aggiornata l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica ARES 2.0 ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13;
 - g) presentate per edifici scolastici che hanno meno di cinque aule scolastiche destinate con continuità alla didattica (sono esclusi i laboratori, le palestre e le aule che non ospitano classi);
 - h) riferite all'installazione di impianti di VMC diversi da quelli descritti all'articolo 4.

Art. 9 – Istruttoria delle domande

1. Il Servizio, ai sensi dell'articolo 36 comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 svolge l'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e l'ammissibilità delle spese.

Art. 10 – Assegnazione e quantificazione dei contributi

1. L'importo del contributo regionale è determinato a copertura dell'intera spesa ritenuta ammissibile, come indicato all'articolo 5.

2. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 11 – Concessione del contributo

1. La concessione dei contributi assegnati agli interventi edilizi ammessi a finanziamento è disposta sulla base di quanto previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.

2. Il provvedimento di concessione è adottato entro 60 giorni dalla data della presentazione della domanda.

3. Con il provvedimento di concessione sono fissati il termine iniziale e finale entro i quali l'intervento edilizio deve essere rispettivamente avviato e concluso nel rispetto del cronoprogramma presentato in fase di domanda.

Art. 13 – Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo concesso è disposta come previsto dall'articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.

Art. 14 – Termini e modalità di rendicontazione

1. Il rendiconto deve essere presentato entro i termini stabiliti dal provvedimento di concessione e ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000 e allo stesso deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 4445/2000, che attesti la conformità degli impianti installati rispetto a quanto descritto all'articolo 4 e previsto dalla normativa di settore.

Art. 15 – Vincolo di destinazione

1. I beneficiari del contributo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, hanno l'obbligo di mantenere la destinazione degli immobili oggetto della contribuzione regionale per la durata di cinque anni dalla data di ultimazione dell'intervento edilizio. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari che i beni oggetto di incentivi.

Art. 16 – Pubblicità dell'Avviso

1. Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note informative

Il procedimento di cui al presente Bando è affidato, nell'ambito della Direzione centrale infrastrutture e territorio al Servizio edilizia scolastica e universitaria individuata quale struttura competente alla gestione del Fondo, alla Posizione Organizzativa "attività di programmazione e gestione interventi a sostegno di investimenti per l'edilizia scolastica":

- Responsabile del procedimento: Rita Contento – tel. 040/3774931 e-mail: rita.contento@regione.fvg.it

- Istruttore: Roberta Meden – tel. 040/3774954 e-mail: roberta.meden@regione.fvg.it